REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 589 **della seduta del** 11 NOV. 2024.

Oggetto: Approvazione del Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)

Assessore Proponente: avv. Gian [redacted]

Relatore (se diverso dal proponen [redacted] (*timbro e firma*)

Dirigente Generale reggente: ing. Giuseppe lirit [redacted]

Dirigente di Settore: a [redacted]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 642335 del 14 OTT. 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernente "Norme in materia di domini collettivi";

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il "Regolamento di attuazione dell'art.13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell'albo regionale degli istruttori e periti demaniali" n. 10 del 05 dicembre 2022;

VISTA in particolare, la Legge regionale 2 febbraio 2024, n. 4 concernente: "Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)", pubblicata sul BURC n. 27 del 02 febbraio 2024;

VISTA la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 262 del 5 giugno 2024 concernente l'approvazione del Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici);

CONSIDERATO che sulla proposta regolamentare approvata con la predetta D.G.R. n. 262/2024, la Sesta Commissione del "SETTORE COMMISSIONE BILANCIO,PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AFFARI UE E COMMISSIONI SPECIALI" del Consiglio regionale, ha espresso parere contrario 39/12^ nella seduta del 25 giugno 2024;

VISTO l'art. 13, comma 1, della Legge regionale 7 agosto 2024, n. 31, che ha sostituito integralmente il comma 4 della l.r. 18/2007 e s.m.i., prevedendo in particolare che "Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 disciplina la tenuta, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici, la nomina dei membri della Commissione per la vigilanza sull'elenco e il relativo funzionamento";

VISTO l'art. 4, comma 1, della Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18 che stabilisce, in via generale, che le norme di attuazione della predetta legge debbano essere adottate con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

CONSIDERATA LA NECESSITA' di approvare il regolamento regionale attuativo della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) e ss.mm.ii.. prevedendo contestualmente l'abrogazione del precedente regolamento regionale n. 10/2022 di attuazione del modificato art. 13 della l.r. 18/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 24.03.2020 di "Approvazione del disciplinare dei Lavori della Giunta Regionale" ed in particolare l'art. 7 del predetto Disciplinare che prevede che le proposte di deliberazioni concernenti i regolamenti regionali debbano essere corredate dal parere tecnico-giuridico dell'Ufficio Legislativo sul testo normativo redatto in articoli;

CONSIDERATO CHE il regolamento attuativo della l.r. 18/2007 ed relativi allegati, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono stati condivisi con il Settore "Ufficio Legislativo. Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione", del Dipartimento Segretariato Generale;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore Avv. Gianluca Gallo a voti unanimi,

DELIBERA

1. **di approvare** il <<Regolamento di Attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18 concernente "Norme in materia di usi civici">> (**allegato A**), il modulo di "domanda di iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali" (**allegato A1**) ed il modulo "richiesta attestazione sull'esistenza del gravame di uso civico" (**allegato A2**), allegati al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di demandare** al Segretariato Generale la trasmissione della presente deliberazione di Giunta Regionale al Presidente del Consiglio Regionale per l'assegnazione alla Commissione Consiliare competente per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii,
3. **di demandare** al Presidente della Giunta Regionale la successiva emanazione del presente regolamento all'esito dell'espressione del parere da parte della Commissione Consiliare Competente che si intende favorevolmente acquisito trascorso inutilmente il termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 37 bis della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14;
4. **di disporre,** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE [redacted]

IL PRESIDENTE [redacted]

allegato alla deliberazione
n. 589 del 11 NOV. 2024

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 642335 del 14/10/202

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Ing. Giuseppe Iritano
Dirigente generale
del dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari"
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Avv. Gianluca Gallo
Assessore all'Agricoltura, Risorse
Agroalimentari e Forestazione
gianluca.gallo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale *"Approvazione del Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)."*. Riscontro nota prot. 630933 del 08.10.2024, integrata con pec del 11.10.2024.

A riscontro della nota prot. 630933 del 08.10.2024, integrata con pec del 11.10.2024 e relativa alla proposta deliberativa *"Approvazione del Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)"*, di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento *"non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"*, si conferma la compatibilità del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

Filippo De Cello
Regione Calabria
14.10.2024 10:07:48
GMT+02:00

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

allegato alla deliberazione
n. 589 del 17 NOV. 2024

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n..... del .....

Regolamento di Attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18 concernente "Norme in materia di usi civici"

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di usi civici", ai sensi del relativo art. 4.

Art. 2
Istituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali

1. È istituito l'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali, le cui modalità di tenuta, formazione, aggiornamento sono dettagliate nel presente Regolamento.
2. L'elenco è tenuto dal Settore individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia.
3. Per essere iscritto nell'Elenco regionale per il profilo di istruttore demaniale occorre dimostrare, attraverso la presentazione di dettagliato curriculum:
   a) la specifica competenza posseduta in materia di usi civici;
   b) l'esperienza maturata in ricerche storico-giuridiche attinenti alla materia degli usi civici;
   c) la capacità di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale come specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 26/2/1928.
4. Per essere iscritto nell'elenco regionale per il profilo di perito demaniale occorre:
   a) essere iscritto in un albo professionale o in un Collegio attinente alla professionalità richiesta degli istruttori e dei periti demaniali (a titolo esemplificativo: Ordine degli architetti, ingegneri, geologi, dottori in agraria e scienze forestali o Collegio dei geometri, periti agrari o forestali e/o agrotecnici);
   b) presentare un dettagliato curriculum recante autocertificazione dell'attività professionale svolta e delle specifiche competenze in materia di usi civici e delle eventuali specializzazioni conseguite nonché una comprovata esperienza in estimo.

Art. 3
Domanda di iscrizione nell'Elenco Regionale degli istruttori e dei periti demaniali

1. La domanda per l'iscrizione nell'Elenco regionale è trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) intestata al richiedente all'indirizzo pec del Dipartimento competente. Nella domanda è indicato il seguente oggetto: "Domanda di iscrizione nell'Elenco Regionale degli istruttori e dei periti demaniali". La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. Possono presentare domanda di iscrizione singoli interessati, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti. La domanda è redatta in carta semplice in conformità, pena l'inammissibilità, al modulo di cui all'allegato A1 del presente regolamento debitamente compilato e sottoscritto.
3. Alla domanda devono essere allegati:
   a) curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata e/o acquisita in materia di usi civici, le eventuali specializzazioni conseguite nonché una comprovata esperienza in estimo debitamente sottoscritto e autocertificato;
   b) nulla-osta all'iscrizione nell'Elenco, in caso di rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
   c) copia del documento d'identità in corso di validità.
4. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:
   a) mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni previste dal modulo di domanda allegato 1);
   b) assenza della sottoscrizione di cui al comma 2;
   c) mancanza di uno degli allegati di cui al comma 3.
5. L'inserimento in Elenco avviene secondo l'ordine alfabetico. È sempre possibile per gli interessati presentare domande di iscrizione all'Elenco.
6. L'Elenco è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l'inserimento di coloro che abbiano presentato istanza e le cancellazioni necessarie. L'Elenco, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
7. I soggetti interessati devono comunicare, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, alla competente struttura regionale ogni modifica e aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco.
8. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di istruttori e periti demaniali ai quali sarà possibile conferire incarichi. L'iscrizione nell'Elenco non determina per l'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

Articolo 4

Tenuta, formazione e aggiornamento dell'Elenco dei periti e istruttori demaniali

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, l'Elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali è formato e gestito dalla competente struttura regionale. Essa è titolare del trattamento dei dati contenuti nell'Elenco.

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente nomina la Commissione per la vigilanza sull'Elenco, che è così composta:

   a) Dirigente di settore del Dipartimento competente in materia con funzioni di presidente;

   b) Docente universitario competente in materia di usi civici, sorteggiato fra le candidature designate dalle Università della Regione Calabria;

   c) Esperto in materie tecniche iscritto ad un Ordine/Collegio professionale della Regione Calabria, sorteggiato fra le candidature designate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;

   d) Esperto in materie giuridiche iscritto ad un Ordine degli Avvocati della Regione Calabria, designato dal Consiglio Nazionale Forense;

   e) Funzionario del Dipartimento competente in materia con funzioni di segretario verbalizzante.

   La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

   La Commissione di vigilanza, al momento dell'insediamento, definisce le modalità di svolgimento dei lavori.

   La Commissione provvede ad esaminare le domande di iscrizione all'Elenco ed alla formazione dell'Elenco e successivi aggiornamenti.

3. La Commissione, ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, provvede all'esame delle domande trasmesse e alla verifica della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti e trasmette, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di trasmissione delle domande, il verbale conclusivo, con l'elenco degli iscritti nonché l'elenco dei non ammessi con relativa motivazione, al Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia, che adotta, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo.
4. La Commissione, in caso di insufficiente documentazione, ne chiede l'integrazione a mezzo PEC, concedendo un termine massimo di quindici giorni entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti. In tal caso, il termine dei sessanta giorni previsto al comma 3 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso per l'integrazione.
5. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o il difetto di documentazione perduri, anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.
6. La Commissione vigila sull'Elenco e procede al controllo, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47. La sospensione e la

cancellazione dall'Elenco è disposta con decreto motivato, nel rispetto del contraddittorio, dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia ed è comunicata a mezzo pec al soggetto interessato.

7. Sono cause di cancellazione dall'Elenco:
   a) richiesta di cancellazione avanzata dall'iscritto;
   b) perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata dalla competente Commissione anche sulla base di controlli a campione;
   c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
   d) non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze;
   e) aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
   f) altri eventuali casi di inadempimento, negligenza accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.
8. Il Dipartimento competente, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 7 lettere b), c), d) e) ed f), la contesta a mezzo pec al soggetto iscritto assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni, per rimuovere la causa contestata e per presentare eventuali osservazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata, il Dipartimento competente in materia procede alla cancellazione del soggetto dall'Elenco con decreto del Dirigente Generale.

Articolo 5
Conferimento incarico ai periti/istruttori

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Elenco inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvede il Comune mediante la stipula di un apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, nel quale sono indicati, in particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell'incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità.
2. Il Comune, preliminarmente al conferimento dell'incarico peritale, verifica autonomamente e sotto la propria responsabilità:
   a) che i territori per i quali sia necessario verificare la sussistenza o meno del gravame di uso civico non siano già stati oggetto di precedente accertamento. Tale verifica deve essere effettuata tramite la consultazione degli atti del Comune stesso e attraverso la consultazione

del Registro Regionale delle Terre Civiche, redatto all'esito del Piano Straordinario di Accertamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 324 della seduta del 25/07/2022;

b) il titolo del richiedente l'accertamento (proprietario, possessore, detentore a qualunque titolo).

3. Il Comune conferisce l'incarico di perito istruttore demaniale con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di genere, trasparenza e rotazione degli incarichi. Prima del conferimento dell'incarico, l'interessato deve:
   a) attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco;
   b) attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere situazioni di inconferibilità e incompatibilità e/o di conflitto di interessi di cui all'art. 10, né incarichi pendenti in contraddittorio con la Regione Calabria o con il Comune conferente, ed obbligarsi a comunicare prontamente alla Regione e al Comune conferente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato;
   c) obbligarsi ad accettare i compensi nella misura determinata nel contratto di incarico;
   d) obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 357 del 21/07/2023, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) l'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 è trasmesso al Settore competente e pubblicato sul sito web della Regione e del Comune.
5. Nel contratto di affidamento sono indicati i seguenti elementi minimi:
   a) dati anagrafici: informazioni complete del committente e del perito istruttore demaniale con l'indicazione del numero d'ordine dell'iscrizione riferito all'ultimo Elenco regionale dei PID approvato;
   b) oggetto dell'Incarico: descrizione dettagliata dell'attività da svolgere. In caso di incarichi conferiti ai periti demaniali la perizia deve contenere gli elementi minimi, indicativi e non esaustivi, previsti all'articolo 6;
   c) modalità di svolgimento: specificare come è eseguito l'incarico, inclusi eventuali collaboratori o personale di supporto;
   d) durata dell'Incarico: data di inizio e termine previsto;
   e) compenso del professionista;
   f) obblighi del professionista;
   g) obblighi del richiedente l'accertamento con espressa accettazione da parte dello stesso dell'obbligo di pagamento del professionista;

h) clausola risolutiva espressa: condizioni per la risoluzione del contratto.

6. Al termine dell'incarico, il professionista trasmette, a mezzo PEC, al Comune committente, la perizia con le relative risultanze firmata digitalmente. L'ufficio tecnico comunale, in conformità alla normativa vigente, verifica la completezza dei contenuti sotto il profilo tecnico, storico e giuridico, dispone la pubblicazione sull'Albo pretorio online degli atti per trenta giorni in ottemperanza agli articoli 15 e 30 del R.D. 332/1928, nonché dispone la notifica ai soggetti interessati (proprietari, possessori, affittuari, ecc.) dell'avvenuta pubblicazione, i quali hanno diritto di presentare eventuali osservazioni/opposizioni entro trenta giorni dalla data di notifica. La perizia è pubblicata in formato aperto, conforme allo standard PDF/A, come previsto dal combinato disposto degli artt. 3 e 7 del d. lgs. 14/03/2013 - N. 33 e ss.mm.ii.. Il link di pubblicazione è comunicato al Settore competente del Dipartimento per opportuna conoscenza, al fine di garantire una maggiore pubblicità.

Articolo 6
Relazione di accertamento demaniale

1. In esito all'accertamento, il PID produce, a mezzo pec, una relazione firmata digitalmente, nella quale:
   a) illustra le fonti utilizzate, la documentazione storico-documentale acquisita e, per ciascuna particella catastale, i provvedimenti giurisdizionali, amministrativi e gli atti negoziali esaminati. Elenca gli accertamenti svolti e la documentazione acquisita riguardo ai provvedimenti adottati prima e dopo la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dai Commissari Regionali degli Usi Civici;
   b) individua l'accessibilità dei luoghi e lo stato occupatorio, previa notifica alle parti interessate della data di sopralluogo come previsto dall'art. 11 R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. Inoltre, si assicura che il Comune abbia notificato agli stessi interessati l'avvio del procedimento di verifica demaniale nei terreni oggetto di indagine;
   c) descrive le terre oggetto di accertamento sia sotto il profilo catastale, con l'acquisizione di visure storiche, e sia sotto l'aspetto urbanistico ed ambientale, specificando per quelli gravati da usi civici il contenuto dell'uso civico accertato;
   d) include una rappresentazione grafica geo-referenziata dei dati storici rilevati, sia precedenti che successivi al R.D. L. 22 maggio 1924, n. 751, sul vigente Catasto Terreni e su planimetrie aerofotogrammetriche ufficiali, redatte in opportuna scala, per consentire il confronto con gli attuali ambiti territoriali interessati dall'accertamento;
   e) riporta la sovrapposizione del demanio individuato con le mappe storiche e l'analisi dei confini e della toponomastica rilevati dalla documentazione storica, per permettere un confronto chiaro tra le aree territoriali coinvolte e i demani più prossimi identificati;

f) analizza gli eventuali usi civici accertati e definisce lo stato occupatorio delle particelle catastali interessate con l'indicazione del titolo dei singoli possessori, distinguendo le occupazioni arbitrarie dai possessi legittimi;

g) calcola il canone di legittimazione o rivalutazione nel caso in cui sia stato già determinato con precedenti provvedimenti. Verifica gli eventuali canoni di legittimazione pagati;

h) valuta nelle conclusioni, esplicitate chiaramente, la *qualitas soli* dei terreni interessati distinguendo a livello catastale la proprietà allodiale, il demanio civico e le terre private gravate da usi civici. Specifica, in caso di sussistenza, la qualificazione giuridica dell'uso civico (origine, natura e tipologia) come definito dall'art. 3 della L. 168/2017.

2. Tutta la documentazione acquisita, (copie delle fonti documentali consultate, documentazione cartografica, ecc.,) è allegata alla relazione nella quale, in calce, è contenuta la seguente attestazione "A conferma di aver svolto l'incarico con imparzialità, accuratezza e in conformità con le normative vigenti, io sottoscritto/a [Nome e Cognome], in qualità di perito istruttore demaniale incaricato, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni e le conclusioni contenute nella presente relazione sono veritiere e basate su indagini accurate e imparziali. Attesto di aver svolto il mio incarico con la massima diligenza, obiettività e in conformità con le normative vigenti, senza alcun pregiudizio o influenza esterna".
3. La perizia, relativa alle terre per le quali si propone la legittimazione, indica il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione (allegando, qualora la particella catastale risulti occupata in parte, stralcio di mappa catastale in scala, che consenta agevole lettura, con evidenziate le porzioni interessate), il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti.

Articolo 7
Compiti dell'istruttore

1. L'istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione.
2. È un esperto in materia di usi civici che, ai sensi dell'articolo 68 e seguenti del Regio Decreto n. 332/1928, può essere incaricato dal Comune interessato:
   a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
   b) per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
   c) per eseguire ogni altra disposizione impartita dal Comune.
3. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal

relativo regolamento di esecuzione, il Comune si avvale degli iscritti con il profilo di istruttore demaniale di cui all'art. 2 comma 3.

Articolo 8

Incarichi collegiali

1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere svolto collegialmente da più professionisti; in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di incarico.
2. Il Comune può conferire l'incarico collegiale a più esperti laddove sussistano motivate ragioni legate alla complessità dell'incarico e/o alla necessaria specializzazione richiesta dalla natura dell'incarico stesso.

Articolo 9

Doveri dell'istruttore e del perito demaniale

1. L'istruttore e/o perito demaniale nominato dal Comune svolge, di norma, le funzioni di accertamento e risponde del suo operato alle Amministrazioni interessate. Egli ha il dovere di fornire tempestiva informazione delle eventuali difficoltà riscontrate nell'espletamento dell'incarico al fine di pervenire alla conclusione dello stesso nel rispetto dei termini convenuti.
2. L'istruttore e/o perito demaniale operano con imparzialità e correttezza nell'interesse della collettività e a salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.

Articolo 10

Cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Non possono essere conferiti gli incarichi di istruttore e/o di perito demaniale ai soggetti iscritti all'Elenco di cui all'articolo 2 che:
   a) esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione, il Comune o l'ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l'incarico, ovvero presso il comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali;
   b) si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Comune o dell'ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l'incarico, ovvero nei confronti del Comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali, anche con riferimento a situazioni del proprio nucleo familiare o rapporti di parentela entro il secondo grado;
   c) abbiano la residenza e/o svolgano la propria attività professionale nel Comune in cui sono situate le terre oggetto delle operazioni peritali, ovvero nel Comune che conferisce l'incarico.
2. L'insussistenza delle predette cause di inconferibilità e incompatibilità è dichiarata con autocertificazione dall'interessato preliminarmente al conferimento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11

Procedimento per la reintegrazione

1. La reintegra delle terre di uso civico è il procedimento con il quale, ai sensi dell'art. 9 della L. 1766/1927 e dell'art. 21 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., le terre di uso civico, oggetto di occupazione abusiva o senza valido titolo, sono restituite alla collettività titolare e rientrano a far parte del demanio civico.
2. Il perito demaniale, nell'espletamento delle operazioni peritali, provvede a comunicare al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico accertandone la causa, ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute e prescrivendo la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio che risultino illegittimamente possedute.
3. Il Comune, accertato che un bene del demanio civico è occupato senza titolo o senza valido titolo, avvia il procedimento volto alla reintegrazione del terreno nel suo possesso comunicandolo alle parti interessate.
4. Tutte le spese relative al procedimento di reintegra delle terre oggetto di indebita occupazione sono a carico dell'occupante ivi inclusi i costi relativi al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 12

Durata dell'incarico peritale

1. L'incarico peritale non può essere conferito per una durata superiore ad un anno; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può essere prorogato fino al raggiungimento del predetto limite.
2. Competono al perito demaniale anche le successive operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale ove già autorizzati dalla Regione.
3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato l'alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito demaniale per la "intera superficie", quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.

Articolo 13

Adozione dell'atto finale del procedimento

1. Nell'atto finale del procedimento, adottato dal Comune con delibera di Giunta ai sensi dell'art. 15 c. 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., occorre:
   a) dare evidenza dell'oggetto dell'accertamento e della richiesta presentata;
   b) prendere atto e approvare formalmente la relazione di accertamento prodotta dal Pid incaricato;

c) menzionare espressamente l'avvenuta pubblicazione in Albo pretorio e la notificazione agli interessati, ai sensi dell'artt. 15 e 30 del r.d. 332/1928, nonché attestare che nel termine di trenta giorni dall'ultima notificazione non sono pervenute osservazioni o opposizioni di sorta;
d) indicare analiticamente le particelle catastali interessate con relativo esito dell'accertamento demaniale;
e) specificare che il provvedimento diviene efficace solo a seguito di controllo regionale ai sensi dell'art. 15 c. 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii.

2. Contestualmente alla trasmissione della delibera di giunta a mezzo pec al Dipartimento competente della Regione, il Comune provvede all'inserimento dei relativi dati nella Piattaforma "Terre Civiche".

Articolo 14
Gestione dei beni di uso civico

1. I Comuni sono tenuti a gestire i beni di uso civico a favore delle collettività, tenendo conto del vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni e garantendo il pieno esercizio dei diritti di uso civico da parte dei cittadini e la massima tutela e valorizzazione ambientale del territorio.
2. I Comuni, nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti a disciplinare l'esercizio dei diritti di uso civico da parte della collettività, attraverso l'emanazione di apposito Regolamento ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18 del 2007 e ss.mm.ii. o ad adeguare quello esistente onde armonizzarlo con la normativa vigente.
3. Il regolamento comunale di gestione degli usi civici è redatto nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, rotazione e parità di trattamento, garantendo a tutti i cittadini eguali possibilità di utilizzazione, prevedendo una apposita priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea vigenti in materia. Il predetto regolamento comunale può essere emanato solo dopo che per i medesimi terreni civici sia stato emesso il relativo provvedimento formale di accertamento ai sensi dell'art. 15 della l.r. 18/2007 ovvero preesista il provvedimento di accertamento da parte dell'Organo Regionale competente in materia o da parte del Commissario Regionale degli Usi Civici competente pro tempore.
4. L'esercizio degli usi civici è per principio gratuito, tuttavia, il Comune può chiedere a chi ha diritto agli usi civici un corrispettivo per il parziale recupero delle spese di amministrazione e sorveglianza dei terreni, quando la loro rendita non sia sufficiente a questi scopi ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
5. Il Comune, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della l.r. 21 agosto 2007, n.18, può rilasciare concessioni amministrative, aventi ad oggetto terreni di uso civico, laddove dimostri che tale concessione arreca un reale beneficio economico alla popolazione oppure che l'utilizzazione del fondo non ne muta la destinazione agro-silvo-pastorale. La durata complessiva non può di regola essere superiore a dieci anni.

6. L'ammontare del canone minimo annuo per le concessioni di cui al comma 5, è calcolato in misura non inferiore a un ventesimo del Valore Agricolo Medio del terreno, riferito alla regione agraria di appartenenza e vigente al momento della concessione. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa in materia di contratti agrari di cui alle Leggi 11 febbraio 1971, n. 11" Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici" e 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", anche per tutte le concessioni di terreni di proprietà pubblica.
7. Tutti i proventi derivanti dalla concessione in godimento dei terreni di uso civico devono essere destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico.
8. Tutti i procedimenti di sdemanializzazione, cambio di destinazione d'uso, permuta, sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti di uso civico, ecc., previsti dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, possono essere avviati dal comune interessato solo dopo che per i medesimi terreni civici sia stato emesso il relativo provvedimento formale di accertamento ai sensi dell'art. 15 della l.r. 18/2007 ovvero preesista il provvedimento di accertamento da parte dell'Organo Regionale competente in materia o da parte del Commissario Regionale degli Usi Civici pro tempore.

Art. 15
Registro generale degli usi civici

1. Il Registro generale degli usi civici elenca tutti i terreni, situati sul territorio regionale, che sono stati oggetto di accertamento del gravame di uso civico o sono stati oggetto di provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali in materia di usi civici.
2. Il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di usi civici adotta e detiene il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici ed individua un Settore del Dipartimento incaricato del rilascio della documentazione costituente il Registro.
3. Il Registro generale degli usi civici è consultabile dagli utenti abilitati dal Settore competente del Dipartimento.
4. In conformità all'articolo 10, comma 1, della L.R. 18/2007 e s.m.i., il dipartimento competente in materia di usi civici provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale, di un estratto tabellare del Registro generale degli usi civici. Tale estratto include un elenco dei terreni oggetto di accertamento demaniale, individuati per provincia, comune, foglio, particella, numero e data del provvedimento. Il documento in formato PDF è aggiornato con cadenza periodica e, in ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16
Attestazioni con valenza dichiarativa

1. I dati relativi al Registro generale degli Usi civici sono aperti ai necessari e opportuni periodici aggiornamenti. Sulla base di tali dati è emessa, su richiesta avanzata dagli interessati, apposita

attestazione con valenza dichiarativa, allo stato degli atti, sulla natura civica o allodiale delle terre, come da modulo "Allegato A2 - Richiesta attestazione sull'esistenza del gravame di uso civico". Per il rilascio di tale attestazione è dovuta alla Regione la somma di Euro 25,00 quale quota fissa ed Euro 2,00 per ogni singola particella catastale, a titolo di diritti di ricerca e di segreteria.

Art. 17

Voltura e trascrizione delle terre del demanio civico comunale

1. Le terre attualmente destinate ed utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, accertate come tali, entro sei mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione demaniale, sono dai Comuni volturate a catasto come segue: "Beni civici di cui alla L. 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di _____".

Art. 18

Esenzioni fiscali

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'art.2 della Legge 1° dicembre 1981 n. 692.

Art. 19

Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento sono i seguenti:
   A1 - Modulo di domanda di iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali;
   A2 - Richiesta attestazione sull'esistenza del gravame di uso civico.

Art. 20

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento regionale 05/12/2022 n. 10 concernente "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell'Albo Regionale degli Istruttori e dei Periti Demaniali".

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

allegato alla deliberazione
n. 589 del 11 NOV. 2024



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIO[redacted]

Allegato A1

MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI E DEI PERITI DEMANIALI _____

AL DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE

Pec: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Il/la sottoscritto/a_____

nata/o a _____il_____

residente in _____cap_____

indirizzo studio professionale_____

codice fiscale _____p.iva _____

telefono_____cell._____

pec_____

chiede

di essere inserito/a nell'Elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali per l'affidamento di incarichi peritali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.

A tal fine chiede l'iscrizione per i seguenti profili dell'Elenco :

- ☐ **a**) Profilo di istruttore demaniale;
- ☐ **b**) Profilo di perito demaniale .

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

dichiara sotto la propria responsabilità

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159;

d) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati in danno alla P.A. che incidono sulla moralità professionale;
e) (se ricorre il caso) di essere iscritto all'Ordine o al Collegio di_____ al n. _____;
f) (se ricorre il caso) di non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione;
g) di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
h) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi con la Regione Calabria;
i) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni fatto modificativo delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove le modifiche comportino tale effetto;
j) di riconoscere che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto di essere affidatario di incarichi peritali da parte della Regione o del Comune per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici;
k) di obbligarsi a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le vigenti disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione di dati personali in ordine ai fatti e atti di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione resa;
l) di autorizzare la Regione Calabria ad inviare comunicazioni all'indirizzo di PEC sopra indicato e di accettare che tutte le comunicazioni e gli scambi abbiano luogo mediante l'utilizzo di posta elettronica e PEC;
m) di aver preso conoscenza e di accettare in maniera piena e incondizionata tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la costituzione dell'Elenco regionale degli Istruttori e Periti demaniali e, in particolare, le disposizioni in materia di procedure di affidamento, di durata massima e di ipotesi di decadenza, di doveri connessi all'espletamento degli incarichi, di modalità di determinazione dei compensi, di sanzioni conseguenti ad errori e/o irregolarità nell'espletamento dell'incarico conferito;
n) di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione, compreso e accettato quanto indicato nell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, contenuta nell'apposita sezione ove è pubblicato l'avviso in argomento.

Data, _____

firma (leggibile) _____

Allega :

- copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo;
- (in caso di dipendenza con la P.A.) nulla-osta all'iscrizione nell'Elenco dall'Amministrazione di appartenenza.

allegato alla deliberazione n° 589 del 11 NOV. 2024

Allegato A2

[redacted]

Spett.le
Regione Calabria
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE
Settore 1 "Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità" - Ufficio Operativo Usi Civici
Pec: settore1.agricoltura@pec.regione.calabria.it

RICHIESTA ATTESTAZIONE SULL'ESISTENZA DEL GRAVAME DI USO CIVICO SU TERRENI IN AGRO DEL COMUNE DI

_____.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____, residente a_____

in via _____n°_____ cap._____ tel._____

mail _____ PEC _____

in qualità di:

☐ persona fisica
☐ persona giuridica - amministratore unico / legale rappresentante / procuratore speciale della Società_____con sede legale in_____

Via/C.da/Loc._____CAP_____Provincia_____

soggetto interessato in merito ai seguenti terreni:

N.	FOGLIO	PARTICELLA
1		
2		
3		

N.	FOGLIO	PARTICELLA
4		
5		
6		

C H I E D E

per fini consentiti dalla legge, di conoscere se, allo stato degli atti, i suddetti terreni sono gravati o meno da uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e L.R. n. 18/2007 e ss.mm.ii.

Pertanto, allega la seguente documentazione:
☐ Fotocopia documento d'identità per autentica firma del richiedente
☐ Visura catastale storica relativa ai terreni interessati
☐ Comunicazione contrada / demanio di ubicazione delle particelle interessate
☐ Versamento di Euro 25,00 quale quota fissa ed Euro 2,00 per ogni singola particella catastale per un totale di euro _____, da effettuarsi tramite il sistema PagoPA della Regione Calabria, indicando come Ente "Regione Calabria" e come tipologia di pagamento "diritti in materia di usi civici".
☐ Eventuale documentazione che si ritiene utile_____

Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul portale istituzionale della Regione Calabria al link https://www.regione.calabria.it/website/privacy/ e acconsente al loro trattamento per finalità strettamente connesse all'accesso ai servizi riservati del portale e meglio specificate nell'informativa stessa.
Con osservanza.

Data _____

Il Richiedente

_____